



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Determina n.04-D/2025 del 10/04/2025

Decisione a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 per servizio di consulenza e tenuta contabilità anno 2025 – CPV 79211000-6 - CIG B5DB03AA92

°

Il Consiglio

PREMESSO CHE

- con delibera n. 211 del 18/11/2024 è stato adottato il documento di programmazione dell'ente relativamente ai fabbisogni per l'anno 2024;
- con delibera n. 211 del 18/11/2024 è stato nominato il RUP nella persona di Daniela Sabino, Consigliere Tesoriere per lo svolgimento di tutti gli affidamenti dell'ente con autorizzazione ad adottare il provvedimento finale della procedura fino ad un importo massimo di 15.000,00 euro;
- con delibera n. 209 del 18/11/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025;

RILEVATA

l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto in quanto necessario per le attività di gestione dell'ente;

RAVVISATA

Quindi, la necessità di procedere all'affidamento;

DATO ATTO

che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO ALTRESI'

Che, ai sensi del citato art. 17, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: servizi anno 2025: servizio di consulenza e tenuta contabilità

Importo del contratto: € 9.152,00 + oneri;

Durata del contratto: un anno;

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta

Corso d'Augusto n. 231 – 47921 RIMINI

Tel. +39 0541 52555 E-mail: segreteria.rimini@ordineingegneri.it - Web: <https://rimini.ordineingegneri.it/>



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento; in particolare, ai sensi dell'art. 102 Codice dei contratti,

è richiesto che l'operatore economico si impegni a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

Modifica del contratto in fase di esecuzione:

Il contratto in corso di esecuzione, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente (massimo 6 mesi), c.d. proroga tecnica, ex art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

CONSIDERATO che:

l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00/150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi/dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO

preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO ALTRESI':

-che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che

Corso d'Augusto n. 231 – 47921 RIMINI

Tel. +39 0541 52555 E-mail: segreteria.rimini@ordineingegneri.it - Web: <https://rimini.ordineingegneri.it/>



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

-che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

-che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

-che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

-che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO

che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

RILEVATO che l'art. 25 D.lgs. n. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

VERIFICATO

che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 per cui questo ente è tenuto a procedere mediante ricorso alla piattaforma Sater strumento telematico di negoziazione;

PRECISATO

che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO

che, avvalendosi del portale SATER, veniva individuato il servizio identificato con il numero 0a719e71-504c-444a-853c-b6633d8a4f90 (ANAC), in atti, proposto dal seguente operatore: Studio Moscatelli, con sede legale in 40125 Bologna, alla via San Vitale n. 40/3/A, CF/P.IVA 01831031206;

VERIFICATO

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

che non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere il Duvri e che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00

RITENUTO

di affidare alla Studio Moscatelli Commercialisti, con sede legale in Via San Vitale n. 40/3/A, - 40125 BOLOGNA (BO), CF/P.IVA 01831031206 le attività in parola per un importo di € 9.152,00 (+ IVA e oneri come per legge), tenuto conto delle finalità perseguite dalla stazione appaltante e che l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO

-che è consentito derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

-che, dunque, l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

Corso d'Augusto n. 231 – 47921 RIMINI

Tel. +39 0541 52555 E-mail: segreteria.rimini@ordineingegneri.it - Web: <https://rimini.ordineingegneri.it/>



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

-che, inoltre, gli operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, difficilmente replicherebbero il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto;

- l'interruzione del rapporto già in essere, non garantirebbe la continuità del servizio con notevoli ricadute in termini di costi e tempo di lavoro nonché gestione tardiva dell'attività di ordinaria amministrazione.

VISTI

-la legge istitutiva dell'ente e il Regolamento di organizzazione e di contabilità dell'Ente n. 32/24 del 04/03/2024;

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

-il D.lgs. n. 36/2023;

VISTA

l'attestazione resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'operatore economico relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94/98 del Codice richiesti, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro;

DATO ATTO

che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice;

ACCERTATO

che l'importo del contratto è stato ricompreso nella programmazione economica preventiva anno 2025, come voce di costo da imputare sul capitolo "50/01/001" e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 50/01/001 del bilancio 2025 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

DATO ATTO

che per il predetto servizio è stato acquisito il CIG n. B5DB03AA92, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

VERIFICATO

che il RUP non versa in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 16 del Codice, dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

RITENUTO

di assumere idoneo impegno di spesa;

DETERMINA

Corso d'Augusto n. 231 – 47921 RIMINI
Tel. +39 0541 52555 E-mail: segreteria.rimini@ordineingegneri.it - Web: https://rimini.ordineingegneri.it/



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola allo Studio Moscatelli Commercialisti, con sede legale in Via San Vitale n. 40/3/A, - 40125 BOLOGNA (BO), CF/P.IVA 01831031206, per un importo pari a 9.152,00, oltre Iva e oneri di legge, attraverso l'utilizzo della piattaforma SATER precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI DISPORRE che, alla presente determinazione seguirà apposito contratto in forma scritta a pena di nullità in modalità elettronica anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato. Documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dall'ente e trasmesso all'operatore per il completamento della transazione elettronica con acquisizione di firma per accettazione.

DI IMPEGNARE la somma pari ad € 9.152,00 (novemilacentocinquantadue/00) + IVA e oneri di legge, a favore di Studio Moscatelli Commercialisti, nei limiti di bilancio, da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2024, sul capitolo n. 50/01/001, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DI DARE ATTO

che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii.

DI PRECISARE

che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

DI DEMANDARE al RUP:

Corso d'Augusto n. 231 – 47921 RIMINI
Tel. +39 0541 52555 E-mail: segreteria.rimini@ordineingegneri.it - Web: https://rimini.ordineingegneri.it/



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

-anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

-gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 e di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione.

Il RUP
Ing. Daniela Sabino

Corso d'Augusto n. 231 – 47921 RIMINI

Tel. +39 0541 52555 E-mail: segreteria.rimini@ordineingegneri.it - Web: <https://rimini.ordineingegneri.it/>